



Naga Associazione Volontaria di Assistenza
Socio - Sanitaria e per i Diritti di Stranieri e
Nomadi - ONLUS MILANO

Via Zamenhof, 7/A, Milano
Tel: 0258102599 - Fax: 028392927
www.naga.it - naga@naga.it

SINTESI PACCHETTO SICUREZZA (legge 15 luglio 2009, n.94 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", pubblicato G.U. del 24 Luglio 2009, in vigore dall'8 Agosto 2009)

SALUTE	Il personale sanitario in ospedale non può denunciare uno straniero senza permesso di soggiorno. Al fine di richiedere cure urgenti e non differibili lo straniero NON DEVE ESIBIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO.
REATO DI CLANDESTINITA' (art. 10 bis)	<p>Lo straniero che "fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato" senza documenti, oltre a commettere un'infrazione amministrativa che comporta l'espulsione, commette un reato perseguibile d'ufficio. La persona che viene trovata sprovvista di documenti potrebbe essere accompagnato nei casi gravi immediatamente in udienza, ovvero entro 15 giorni dalla denuncia. A Milano è successo sino ad oggi per pochissimi casi.</p> <p>Il reato di clandestinità è punito con contravvenzione penale o pena pecuniaria (ammenda da € 5.000 a €10.000).</p> <p><u>Importante:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• non sono previsti riti alternativi (es. rito abbreviato o patteggiamento)• non sono previste misure sostitutive per l'estinzione del reato (es. oblazione)• non sono previste pene sostitutive alla pena pecuniaria se non l'ESPULSIONE penale• pochissime persone si presenteranno in Tribunale (nessuno li porterà lì con la forza né gli avvocati d'ufficio saranno in grado di contattare tutti i loro assistiti) e pochissimi pagheranno la contravvenzione penale (ricevendo quindi l'espulsione penale) <p>In attesa di espulsione (una volta condannati per reato di clandestinità ed impossibilitati a pagare la contravvenzione penale) gli interessati potranno essere trattenuti in un C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) fino ad un massimo di 180 giorni (6 mesi).</p> <p>Trattandosi di REATO tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, avranno l'obbligo di segnalare all'autorità una persona senza PdS (es. controllori ATM).</p> <p>Il privato ha la facoltà e non l'obbligo di denuncia.</p>

	<p><u>Dopo il trattenimento:</u></p> <p>se il Paese di Origine di chi ha ricevuto un'espulsione penale come pena alternativa al pagamento della contravvenzione penale non ha accordi con l'Italia per il rimpatrio o se le autorità consolari non rilasciano documenti per il rimpatrio, la persona sarà trattenuta per 6 mesi e quindi rilasciata in Italia. A questo punto si torna all'articolo 14, comma 5-bis del Testo Unico sull'Immigrazione secondo il quale "il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni". Se la persona non ottempera a questo provvedimento verrà punita con reclusione ai sensi dell'Art. 14, comma 5-ter del T.U. sull'Immigrazione.</p> <p><u>Aggravante della clandestinità:</u></p> <p>l'Articolo 61 del Codice Penale è stato così modificato: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi ..., le circostanze seguenti: ... «11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.» Questo significa che, qualora una persona "colpevole" di reato di clandestinità abbia commesso altro reato, egli/ella entrerà direttamente in carcere al di là della pena inflitta.</p> <p><u>Per richiedenti protezione internazionale:</u></p> <p>Il trattenimento nei C.I.E. fino a 6 mesi vale anche per i <i>richiedenti asilo</i> trattenuti nei C.I.E. (ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25). Inoltre se la richiesta di asilo è stata fatta quando la persona era già trattenuta in un C.I.E. il Giudice può richiedere il prolungamento del trattenimento per un altro mese. Nel caso dei richiedenti asilo il reato di clandestinità è sospeso fino alla fine dell'iter della richiesta di protezione internazionale (e dell'eventuale ricorso avverso diniego della Commissione Territoriale competente).</p>
<p>MATRIMONIO E CITTADINANZA</p>	<p>Se uno straniero sposa un/a italiano/a potrà chiedere la cittadinanza dopo due anni di residenza in Italia (dopo il matrimonio).</p> <p>Se la coppia ha figli però, lo straniero potrà richiedere la cittadinanza dopo 1 anno di residenza.</p> <p>ATTENZIONE: Per potersi sposare sarà richiesto allo straniero un documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano.</p>
<p>RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI IN ITALIA</p>	<p>Dal momento che per gli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, esami di maturità dopo i 18 anni) bisogna esibire il permesso di soggiorno, una coppia di stranieri sprovvisti entrambi di permesso di soggiorno non sarà in grado di riconoscere il proprio figlio all'anagrafe.</p> <p>Però, dal momento che una donna incinta (e suo marito) possono ricevere un PdS per "cure mediche" per la durata della gravidanza e per i primi 6 mesi di vita del bambino (nel caso in cui la coppia non sia sposata il compagno potrà richiedere solo il PdS di 6 mesi) esibendo tale permesso non si corrono rischi.</p> <p>La Regione Piemonte ha dato esplicito divieto di richiedere il permesso di soggiorno per il riconoscimento dei figli trattandosi di atto pubblico fatto nell'interesse del bambino.</p>

	<p>Per approfondimenti si veda:</p> <p>http://www.meltingpot.org/articolo14884.html ("Brevi note sulla dichiarazione di nascita ed il riconoscimento dei figli da parte di genitori stranieri non regolarmente soggiornanti")</p> <p>In casi estremi riconoscere il figlio almeno presso il proprio Consolato oppure per procura a terzi.</p>
MONEY TRANSFER	<p>Le agenzie di Money Transfer hanno l'obbligo di segnalare all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 12 ore i dati identificativi dello straniero che non abbia esibito il permesso di soggiorno. E' comunque necessario esibire un documento di riconoscimento come il passaporto.</p>
ISCRIZIONE DEI FIGLI A SCUOLA	<p>Per le prestazioni scolastiche obbligatorie non è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno</p>
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E PARENTELA CON CITTADINO ITALIANO	<p>Per il ricongiungimento familiare verrà richiesta, oltre all'idoneità alloggiativa, anche quella igienico-sanitaria. Inoltre non si potrà richiedere il visto di ingresso se non verrà rilasciato il nulla osta entro 180 giorni dalla richiesta di ricongiungimento.</p> <p>E' previsto il divieto di espulsione per il parente entro il secondo grado (non più quarto grado) di cittadino italiano se sussiste la convivenza. Viene quindi concesso un PdS per motivi familiari (coesione familiare).</p>
PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI E CARTA DI SOGGIORNO	<p>Chi ha un PdS deve firmare un accordo di convivenza secondo il quale, a seconda di quello che la persona farà in Italia (lavoro, studio ecc) verranno aggiunti o tolti punti al permesso. Arrivati a 0 punti il permesso verrà revocato. Operativo solo a seguito di apposito regolamento.</p> <p>Per avere la carta di soggiorno bisognerà superare un esame di lingua italiana.</p>
NOTA SUL FAVOREGGIAMENTO	<p>La norma punisce chiunque, a titolo oneroso e al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio o ceda anche in locazione un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno.</p> <p>Le Associazioni che lavorano per fini umanitari e non per lucro non sono accusabili di favoreggiamento.</p> <p>Ospitare uno straniero senza permesso di soggiorno non costituisce reato se non si trae ingiusto profitto dall'ospitalità. Ricordarsi però che l'ospitalità comporta l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore (altrimenti sanzione da €160 a €1200).</p>

Fonti: <http://www.meltingpot.org/articolo14674.html>; Caritas Ambrosiana; appunti serata "Pacchetto Sicurezza" Pietro Massarotto c/o Naga 09/07/09; appunti serata "Pacchetto Sicurezza. Nozioni pratiche legali per gli operatori Naga di sportello e non" relatori Enrico Belloli e Francesca Verdura c/o Naga 20/10/09.